



CITTÀ DI VIAREGGIO

**VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER CAMBIO DI
DESTINAZIONE D'USO DI AREA ADIACENTE AL CANALE GORA DI STIAVA, DA "VERDE
PRIVATO- VR*" A "VERDE ATTREZZATO - VA*"**

RELAZIONE TECNICA

(artt.30 - 31 e 32 L.R.T. n.65/2014 e ss.mm.ii.)

Sindaco

Assessore alla Pianificazione Strategica della Città

Dirigente Settore Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica - R.P.

Garante della Comunicazione

Giorgio Del Ghingaro

Federico Pierucci

Silvia Fontani

Iva Pagni

Settore Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica

Giulia Bernardini | Ilaria Conti

Eleonora Panettella | Lorenzo Spadaccini

Studi Geologici

Claudia Gianneccchini

APPROVAZIONE

Dicembre 2023

Indice

1. Premessa.....	3
2. Quadro di riferimento legislativo e pianificatorio.....	4
3. Inquadramento dell'area di intervento.....	5
3.1 Inquadramento territoriale.....	5
3.2 Inquadramento catastale.....	5
3.3. Inquadramento urbanistico dello stato dei luoghi.....	7
5. Analisi dei vincoli.....	8
5.1 Vincolo idrogeologico.....	8
5.2 Vincoli paesaggistici.....	11
6. Oggetto della variante.....	12
7. Programma delle attività di informazione e di partecipazione.....	13
7.1 - Nomina del Garante dell'Informazione e della Partecipazione.....	13
7.2 - Il Programma della partecipazione.....	13
8. Conclusioni e sintesi.....	14

1. Premessa

Il presente documento costituisce la Relazione Tecnica Generale della Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico per cambio di destinazione d'uso di area adiacente al Canale Gora di Stiava da "Verde privato - VR*" a "Verde attrezzato - VA*".

La Variante al Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Viareggio interessa l'area (che nel seguito della relazione sarà indicata come *area interessata*) limitrofa al Canale Gora di Stiava, interna al perimetro del territorio urbanizzato, compresa nell'UTOE 9 – Migliarina-Terminetto; da verifica condotta per la zona detta, si rilevano le seguenti circostanze:

- sugli elaborati tecnici inerenti al rischio idraulico risulta che tale area è interessata pericolosità idraulica elevata;
- sugli elaborati catastali risulta che l'area è costituita da più particelle, alcune di proprietà privata, sulle quali è necessario apporre il vincolo preordinato all'esproprio, altre di proprietà di enti pubblici, per una superficie catastale complessiva di circa 38.849,00 mq.

Come anticipato, una porzione dell'area interessata dalla variante è attualmente di proprietà privata e non rientra tra i beni per i quali il Regolamento Urbanistico approvato prevede l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; per tale motivo, è stato quindi valutato di ricorrere alla variante urbanistica per apporre il suddetto vincolo, ai sensi di quanto indicato dall'art.9, c. 1, del D.P.R. n.327/2001 Testo unico espropri.

La presente variante è finalizzata alla modifica della destinazione d'uso dell'area interessata passando da "Verde privato - VR*" a "Verde attrezzato - VA*" e all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le particelle private presenti nella stessa; le caratteristiche della nuova destinazione d'uso saranno sostanzialmente le medesime di quella attuale, fatta salva la proprietà delle particelle di proprietà privata che, a seguito di procedimento di esproprio, diventeranno pubbliche.

Tale variante, riguardando aree interne al perimetro del territorio urbanizzato, non prevede impegno di suolo al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, dunque si configura come semplificata in quanto, ai sensi dell'art.30, c.2, della L.R.T. n.65/2014, "*Sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato*" e, pertanto, segue il procedimento di approvazione delineato dall'art.32 della suddetta legge.

Dal punto di vista ambientale, ai sensi dell'art.22 della L.R.T. n.10/2010, fermo restando che gli "*effetti significativi sull'ambiente*" sono già stati compiutamente analizzati nel procedimento di VAS del RU vigente, al fine di determinare se l'attuazione della Variante potesse produrre effetti significativi sull'ambiente, e per conseguenza, stabilire la necessità di procedere o meno alla Valutazione Ambientale Strategica, è stato necessario avviare preliminarmente il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, limitandolo "ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati". Il procedimento si è svolto e concluso con espressione da parte dell'Autorità Competente VAS del parere motivato di esclusione dal procedimento di VAS, a cui si rimanda per maggiore completezza.

Infine, la presente Variante non prevede impegno di suolo al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato; e non ricade in aree soggette a vincolo paesaggistico.

L'Amministrazione Comunale, non avendo ricevuto alcuna osservazione nel periodo dedicato alle stesse conseguente all'adozione della variante, procede quindi con l'approvazione della Variante per cambio di

destinazione d'uso di area adiacente al Canale Gora di Stiava da "Verde privato - VR*" a "Verde attrezzato - VA*".

2. Quadro di riferimento legislativo e pianificatorio

Con l'approvazione della L.R.T. n.65/2014, la Regione Toscana ha complessivamente riformato le norme concernenti il "Governo del Territorio", rivedendo i contenuti della pianificazione comunale e riordinando i corrispondenti procedimenti ed adempimenti di natura tecnico-amministrativa che prefigurano, nel lungo termine, la necessità di adeguare e rivedere complessivamente i contenuti del Piano Strutturale (P.S.), perseguendo in particolare i nuovi principi stabiliti dalla stessa legge regionale anche in adeguamento al Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), e successivamente di formare ed elaborare il nuovo Piano Operativo (P.O.) comunale che a regime sostituirà il vigente R.U..

Il Comune di Viareggio è dotato di Piano Strutturale, approvato con Delibera di C.C. n.27 del 29 giugno 2004 e pubblicato in data 11 agosto 2004 sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n.32.

Successivamente, con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 4 novembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, il Comune ha approvato il Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art.19 della L.R.T. n.65/2014 e contestualmente:

- la Variante Semplificata al Piano Strutturale, ai sensi dell'art.19 della L.R.T. n.65/2014;
- il Rapporto Ambientale (VAS), ai sensi dell'art.23 della L.R.T. n.10/2010;

oltre all'elaborato grafico "Individuazione delle aree preordinate all'esproprio".

Gli strumenti approvati hanno acquisito efficacia, ai sensi della L.R.T. n.65/2014, art.19, comma 7, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n.51 del 18 dicembre 2019 e quindi il 17 gennaio 2020.

Tale approvazione conclude il procedimento di formazione del Regolamento Urbanistico e della Valutazione Ambientale Strategica dello strumento stesso, avviato con Delibera di G.C. n.169 del 5 agosto 2014.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 25/09/2023 è stato inoltre approvato l'atto di rettifica di errori materiali e aggiornamento del quadro conoscitivo del vigente Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 e ss.mm.ii.;

Tenendo conto di quanto precedentemente trattato, l'Amministrazione Comunale intende, con una apposita Variante Semplificata al R.U., modificare la destinazione attuale della porzione di territorio comunale interessata e procedere con l'adeguamento delle previsioni vigenti sulle stesse.

3. Inquadramento dell'area di intervento

3.1 Inquadramento territoriale

Come anticipato in premessa, l'ambito di interesse riguarda un'area interna al margine del territorio urbanizzato e compresa nell'UTOE 9 – Migliarina-Terminetto.



Figura 1 – Aerofotogramma area interessata (fonte Google Earth)

3.2 Inquadramento catastale

Dal punto di vista catastale, l'area in oggetto risulta censita nel NCEU del Comune di Viareggio al foglio 21 e al foglio 23, costituita da più particelle catastali, alcune di proprietà privata, altre di proprietà di enti pubblici.



Figura 2 – Identificazione catastale area interessata (estratto NCEU - foglio 21)




Figura 3 – Identificazione catastale area interessata (estratto NCEU - foglio 23)

Di seguito si riporta una tabella contenente la suddivisione della superficie totale dell'area interessata dalla variante tra proprietà private e pubbliche:

Totale superficie particelle intera area di intervento (mq)	38.849,00
Sup. Particelle Private (mq)	33.784,00
Sup. Particelle Demanio Stato (mq)	1.600,00
Sup. Particelle Comune (mq)	3.465,00

Tab.1 – Sintesi indicativa delle superfici totali interessate dalla Variante



Figura 4 – Estratto di piano particellare di esproprio per individuazione dell'area su base catastale (estratto NCEU foglio 21 - foglio 23)

3.3. Inquadramento urbanistico dello stato dei luoghi



Figura 5 – Estratto Tav.c.1.9 – Disciplina dei Suoli e degli Insempiamenti area interessata (fonte Regolamento Urbanistico)



Figura 6 – Estratto Tav.c.1.10 – Disciplina dei Suoli e degli Insempiamenti area interessata (fonte Regolamento Urbanistico)

Per l'area interessata, la disciplina dell'ambito territoriale del Regolamento Urbanistico interessante l'UTOE 9 - Migliarina-Terminetto, interna al margine del territorio urbanizzato, individua gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni che, sulla base del PIT/PPR vigente, costituiscono la "parte" operativa del Regolamento Urbanistico.

Per queste specifiche porzioni di territorio comunale, collocate in aree destinate a "Verde privato", in particolare si ha la Destinazione d'uso "Verde privato - VR*", di cui all'art.68 comma 6 - "Aree private di tutela" delle NTA del Regolamento Urbanistico, ovvero:

TITOLO VI - QUALITÀ DEGLI INSEDIAMENTI

CAPO I – DOTAZIONI PUBBLICHE E OPERE DI URBANIZZAZIONE

Art. 68 - Aree private di tutela (VR-EF)

1. Le aree private di tutela sono di due tipi:

- a) Aree a Verde privato (VR)
- b) Aree Agricole di frangia o interne (EF).

[....]

6. Nelle aree classificate con il simbolo VR* è prevista la predisposizione di un progetto di messa in sicurezza della Gora di Stiava attraverso un progetto di opera pubblica che dovrà essere predisposto in osservanza ai criteri ed agli obiettivi generali del PIT.

[....]

5. Analisi dei vincoli

Sull'area interessata è stata svolta una verifica dei vincoli presenti ed è stato rilevato che sono presenti i vincoli riportati di seguito.

5.1 Vincolo idrogeologico

Come già anticipato in premessa, la porzione di territorio relativa all'area interessata dalla Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico per cambio di destinazione d'uso di area adiacente al Canale Gora di Stiava da "Verde privato - VR*" a "Verde attrezzato - VA*" è interessata dalla presenza del vincolo di pericolosità idraulica elevata, come da figura di seguito riportata:



STUDIO IDRAULICO 2019

CLASSI DI PERICOLOSITA' IDRAULICA DPGR 53/R

12 Pericolosità idraulica media. Aree di fondovalle con $Tr > 200$

13 - Pericolosità idraulica elevata. Aree interessate da allagamenti con tempi di ritorno $30 < Tr \leq 200$

14 - Pericolosità idraulica molto elevate. Aree interessate da allagamenti con $Tr \leq 30$

Laghi e bacini d'acqua

Reticolo idrografico

Figura 7 – Estratto Tav. e.7 – Carta della Pericolosità Idraulica (fonte Regolamento Urbanistico)

In Fig.7 sopra riportata, la classificazione di pericolosità idraulica fa riferimento a quella indicata nel DPGR n.53/R della Regione Toscana – Direttive per le Indagini Geologiche, in cui al par.2-C.2 Aree a pericolosità idraulica si esplicitano le quattro classi di pericolosità idraulica, ovvero:

[...]

C. 2 Aree a pericolosità idraulica

[...]

Pericolosità idraulica elevata (1.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra $30 < TR < 200$ anni.

Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a)vi sono notizie storiche di inondazioni; b)sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

[...]

In particolare, dal sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale, si ha quanto di seguito.

Mappa della Pericolosità da alluvione




Figura 8 – Estratto – Mappa della Pericolosità Alluvione (fonte PGRA)

Dall'estratto di cui alla Fig.8, si evidenzia che l'area interessata dalla variante ricade in zona con pericolosità P2, per cui ai sensi della Disciplina di Piano del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico (PGRA), dell'Appennino Settentrionale, si ha:

Capo I - Finalità, natura, contenuti e articolazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni

Art.6 – Mappe del PGRA

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.1, sono soggette alla presente disciplina di Piano le aree e gli elementi riportati nelle seguenti mappe:

a) Mappa della pericolosità da alluvione fluviale e costiera

Nella mappa della pericolosità da alluvione fluviale, le aree a pericolosità sono rappresentate su tre classi, secondo la seguente gradazione:

- pericolosità da alluvione elevata (P3), comprendenti le aree inondabili da eventi con tempo di ritorno minore/uguale a 30 anni, limitatamente alla UoM Regionale Liguria, con tempo di ritorno minore/uguale a 50 anni;
- **pericolosità da alluvione media (P2), comprendenti le aree inondabili da eventi con tempo di ritorno maggiore di 30 anni e minore/uguale a 200 anni e, limitatamente alla UoM Regionale Liguria con tempo di ritorno maggiore di 50 anni e minore/uguale a 200 anni;**
- pericolosità da alluvione bassa (P1) corrispondenti ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni e comunque corrispondenti al fondovalle alluvionale. Nella mappa di pericolosità

da alluvione costiera le aree a pericolosità sono rappresentate su due classi (P3 e P2) corrispondenti rispettivamente alle aree inondabili, per ingressione delle acque marine, da eventi con tempo di ritorno minore/uguale a 50 anni e da eventi con tempo di ritorno maggiore di 50 anni e minore/uguale a 100 anni.

b) Mappe del rischio di alluvione

La mappa del rischio di alluvioni redatta ai sensi della direttiva 2007/60/CE rappresenta la distribuzione degli elementi a rischio, individuati ai sensi della direttiva, nella mappa della pericolosità da alluvione.

La mappa del rischio di alluvioni redatta ai sensi del decreto legislativo 49/2010 definisce la distribuzione del rischio.

Le aree a rischio sono rappresentate in quattro classi, secondo la seguente gradazione:

- R4, rischio molto elevato;
- R3, rischio elevato;
- R2, rischio medio;
- R1, rischio basso.

c) Mappa delle misure di protezione

Nella mappa delle misure di protezione sono rappresentate le misure di protezione cartografiche tramite elementi poligonali, lineari e puntuali.

d) Mappa della pericolosità derivata da fenomeni di flash flood

Nella mappa della pericolosità derivata da fenomeni di flash flood viene rappresentata la distribuzione nel distretto della propensione al verificarsi di eventi intensi e concentrati; la rappresentazione è in quattro classi a propensione crescente.

CAPO II - Pericolosità da alluvione e tutela dei corsi d'acqua

SEZIONE I - Pericolosità da alluvione - Norme e indirizzi a scala di distretto

Art.9 – Aree a pericolosità da alluvione media (P2) – Norme

1. Nelle aree P2, per le finalità di cui all'art. 1, sono da consentire gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio, fatto salvo quanto previsto al seguente comma 2 e al successivo art.10.
2. Nelle aree P2 da alluvioni fluviali l'Autorità di bacino distrettuale si esprime sulle opere idrauliche in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo con conseguente riesame delle mappe di pericolosità.
3. Le Regioni disciplinano le condizioni di gestione del rischio per la realizzazione degli interventi nelle aree P2.

Art.10 – Aree a pericolosità da alluvione media (P2) – Indirizzi per gli strumenti governo del territorio

1. Fermo quanto previsto all'art.9 e all'art.14 comma 9, nelle aree P2 per le finalità di cui all'art.1 le Regioni, le Province, le Città Metropolitane e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:

- a) sono da subordinare, se non diversamente localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, le previsioni di:
 - nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;
 - nuovi impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006;
 - sottopassi e volumi interrati;
- b) sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio le previsioni di:
 - nuove infrastrutture e opere pubbliche o di interesse pubblico;

- interventi di ampliamento della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006;
 - nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione;
 - nuove edificazioni;
- c) sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica alla riqualificazione e allo sviluppo degli ecosistemi fluviali esistenti, nonché le destinazioni ad uso agricolo, a parco e ricreativo – sportive.

5.2 Vincoli paesaggistici

Per quanto riguarda i vincoli paesaggistici ex artt.136 e 142 del D. Lgs. n.42/2004, si precisa che l'area oggetto di variante non ricade in zone interessate dalla presenza dei suddetti vincoli. Pertanto, ai sensi di quanto riportato nell'art.4, comma 2 lettera d), dell'Accordo ai sensi dell'art.31, comma 1, della L.R.T. n.65/2014 e ai sensi dell'art.21, comma 3 della Disciplina di Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) tra Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e Regione Toscana, secondo cui la procedura di conformazione al PIT/PPR si applica alle *"..varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica già conformati che interessino Beni paesaggistici, non ascrivibili alla categoria di "variante generale" ai sensi della L.R.T. n.65/2014"*, la variante in esame non necessita di conformazione al PIT/PPR e, pertanto, non sarà oggetto di Conferenza Paesaggistica.




Figura 9 – Estratto – Tav.b6 - Beni Architettonici e Beni Paesaggistici art.136 (fonte R.U.)




Figura 10 – Estratto – Tav.b7 - Beni architettonici e paesaggistici art.142 (fonte R.U.)

6. Oggetto della variante

Come già evidenziato nei precedenti capitoli, oggetto della presente variante è il cambio di destinazione d'uso per l'area interessata da "Verde privato – VR*" a "Verde attrezzato – VA*", al fine di poter apporre sulle porzioni attualmente di proprietà privata il vincolo preordinato all'esproprio e dare così seguito a quanto previsto dal vigente Regolamento Urbanistico all'art.68 comma 6, delle NTA.

Le modifiche agli elaborati del Regolamento Urbanistico vigente apportate dalla presente variante si concretizzano puntualmente in:

- inserimento nelle Tavole c.1.9 e c.1.10 "Disciplina dei Suoli e degli Insediamenti" della retinatura del "Verde attrezzato – VA*" in sostituzione della retinatura "Verde privato – VR*" relativamente alla porzione di territorio comunale interessato dalla variante;
- inserimento nella Tavola "Individuazione aree preordinate all'esproprio" della retinatura relativa alle "Aree sottoposte ad esproprio", di colore rosso, in corrispondenza delle porzioni di area interessata dalla variante attualmente di proprietà privata;
- eliminazione del comma 6 dell'art.68 delle NTA: "Nelle aree classificate con il simbolo VR* è prevista la predisposizione di un progetto di messa in sicurezza della Gora di Stiva attraverso un progetto di opera pubblica che dovrà essere predisposto in osservanza ai criteri ed agli obiettivi generali del PIT";
- inserimento del comma 12 all'art.65 delle NTA: "Nelle aree classificate con il simbolo VA* è prevista la predisposizione di un progetto di messa in sicurezza della Gora di Stiva attraverso un progetto di opera pubblica che dovrà essere predisposto in osservanza ai criteri ed agli obiettivi generali del PIT.".

7. Programma delle attività di informazione e di partecipazione

Quanto qui riportato in sintesi è esplicitato nell'elaborato del *Programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio*.

7.1 - Nomina del Garante dell'Informazione e della Partecipazione

È stato individuato il Garante dell'Informazione e della Partecipazione ai sensi dell'art.36 della L.R.T. n.65/2014 e relativo regolamento d'attuazione n.4/R/2017 nella persona della **Dottorssa Iva Pagni**, Dirigente del Settore Polizia Municipale presso il Comune di Viareggio.

7.2 - Il Programma della partecipazione

Come previsto dalla L.R.T. n.65/2014, di seguito si illustra il programma delle attività di informazione e di partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione della Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico, di cui trattasi.

Il DPGR n.4/R/2017 e le linee guida sui livelli partecipativi approvate con DGR n.1112/2017 prevedono livelli minimi partecipativi uniformi per tutti gli atti di governo del territorio. Le attività comprendono l'illustrazione del Rapporto preliminare ai fini della procedura di assoggettabilità a VAS.

Per consentire agli stakeholder della comunità locale e a tutta la cittadinanza un'adeguata partecipazione è stato elaborato un processo partecipativo, principalmente così articolato:

- 1) fase di avvio del procedimento di assoggettabilità a VAS;
- 2) fase di adozione e periodo delle osservazioni.

Nell'ambito della prima fase sono stati trasmessi gli elaborati relativi al procedimento di assoggettabilità a VAS agli Enti Competenti, per l'acquisizione dei contributi tecnici; inoltre è stata avviata la fase preliminare del procedimento di esproprio con l'invio degli avvisi di avvio del procedimento per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità di cui agli artt.9-11 del DPR n.327/2001 e s.m.i., ai proprietari delle particelle attualmente di proprietà privata ricadenti nell'area interessata dalla variante. L'invio è stato effettuato tramite raccomandata A/R, di cui è stata presa nota dell'avvenuta notifica, indicando il termine di 30gg dal ricevimento dell'avviso per formulare eventuali osservazioni attinenti il procedimento.

Il processo partecipativo si concluderà con l'approvazione della Variante, in cui il Rapporto del Garante, allegato alla stessa, riporterà gli esiti delle attività partecipative svolte.

8. Conclusioni e sintesi

La Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico per cambio di destinazione d'uso di area adiacente al Canale Gora di Stiava è finalizzata alla modifica della destinazione d'uso dell'area interessata passando da "Verde privato - VR*" a "Verde attrezzato - VA*" e all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le particelle attualmente di proprietà privata presenti all'interno della stessa. Tutto ciò si rende necessario al fine di dare seguito a quanto previsto nelle NTA del Regolamento Urbanistico vigente, all'art. 68, relativamente alla predisposizione di un progetto di opera pubblica per la messa in sicurezza della Gora di Stiava.

Le aree interessate da detto procedimento sono interne al perimetro del territorio urbanizzato, in particolare sono comprese all'interno dell'UTOE 9 - Migliarina-Terminetto, così come individuato dal P.S. e dal R.U. vigenti; la variante, ai sensi dell'art.30, comma 2, della L.R.T. n.65/2014, si configura pertanto come variante semplificata al Regolamento Urbanistico vigente e, in quanto tale, non è soggetta all'avvio del procedimento ex art.17 della L.R.T. n.65/2014.

Per quanto riguarda l'inquadramento idrogeologico, l'area ricade all'interno della fascia:

- **Pericolosità idraulica elevata (I.3)**, ovvero "aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra $30 < TR < 200$ anni".

- **Pericolosità da alluvione media (P2)**, comprendenti le aree inondabili da eventi con tempo di ritorno maggiore di 30 anni e minore/uguale a 200 anni e, limitatamente alla UoM Regionale Liguria con tempo di ritorno maggiore di 50 anni e minore/uguale a 200 anni.

Per quanto riguarda la valutazione ambientale, ai sensi dell'art.22 della L.R.T. n.10/2010, al fine di determinare se l'attuazione della Variante potesse produrre effetti significativi sull'ambiente e per conseguenza di stabilire la necessità di procedere o meno alla VAS, è stato necessario avviare preliminarmente il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, limitato "ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati". Il procedimento si è svolto e concluso con espressione da parte dell'Autorità Competente VAS del parere motivato di esclusione dal procedimento di VAS, a cui si rimanda per maggiore completezza.

Parallelamente al procedimento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS, è stato avviato il procedimento di esproprio per pubblica utilità, che seguirà iter e tempistiche secondo quanto previsto dalla normative vigenti.